

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
SALGARELLA AMBRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GENTILE DOMENICO

Copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
GENTILE DOMENICO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PASQUON STEFANIA

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PASQUON STEFANIA

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
GENTILE DOMENICO



ORIGINALE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 20-05-2014	Ore 20:00
OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali.	

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

CAPPELLETTO MATTEO	Presente
MORO LUIGINO	Presente
FANTON RITA ELISA	Presente
SALGARELLA AMBRA	Presente
PELLIZZON STEFANO	Presente
CANEO WALLY	Presente
SCHIAVON CLAUDIO	Presente
MARCHIORI MAURO	Presente
CROSARIOL MICHELA	Presente
CASTALDO GIANNI	Presente
SEGATTO ALBERTO	Presente
CEOLIN MATTIA	Presente
MEDA PIETRO	Presente
CANALI GIUSEPPE	Presente
SALATIN MERY	Assente
GERETTO FRANCESCA PAOLA	Assente
VIAN LUCA	Presente

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Assessori esterni:

Presiede la Sig.ra SALGARELLA AMBRA nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa all'adunanza il Sig. GENTILE DOMENICO Segretario Generale del Comune.

Scrutatori:

CASTALDO GIANNI
CEOLIN MATTIA
MEDA PIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
GENTILE DOMENICO

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che la citata legge n. 147 del 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che *“l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”*
- all'art. 1, comma 677, che *“il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*
- all'art. 1, comma 678, che *“per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.”*
- all'art. 1, comma 683, che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*
- all'art. 1, comma 688, che *“..Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23*

maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

- all'art. 1, comma 731, che *“Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI”.*

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il quale consente ai Comuni di: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

Dato atto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che il Comune deve reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI;

Considerato che la TASI e l'IMU vengono applicate alla stessa base imponibile, così come previsto dall'art. 1, comma 675, della Legge di Stabilità 2014, e che entrambe le entrate contribuiscono al finanziamento dei servizi forniti dal Comune alla collettività;

Ritenuto pertanto opportuno, in una prospettiva di semplificazione degli adempimenti fiscali e di distribuzione più equa del carico tributario, applicare la TASI solamente ai fabbricati che dall'anno 2014 sono stati esclusi dal pagamento dell'IMU;

Visto l'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna, che individua i servizi indivisibili del Comune i cui costi saranno parzialmente coperti con il gettito del tributo;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 29.04.2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 1 (Canali), espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili - TASI per l'anno 2014:
 - aliquota **0** (zero) per mille per gli altri fabbricati;
 - aliquota **0** (zero) per mille per le aree fabbricabili;
- 2) di stabilire che l'aliquota della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze sarà determinata con successiva apposita deliberazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto della necessità di conoscere l'entità del contributo previsto dal comma 731 della legge 27.12.2014 n. 147 che potrebbe consentire l'applicazione di maggiori detrazioni d'imposta a favore dei soggetti passivi. Con la medesima deliberazione verrà inoltre stabilita l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3) di dare atto che il costo complessivo dei servizi indivisibili sarà indicato nella deliberazione di cui al precedente punto 2);
- 4) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, entro il 23 maggio 2014, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 14 favorevoli, 1 contrario (Canali), espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.